

DELLA LIBERA ASSOCIAZIONE GUIDE AMBIENTALI-ESCURSIONISTICHE PROFESSIONISTE

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sedi.

1.1 La Libera Associazione delle Guide Ambientali-escursionistiche Professioniste, in sigla LAGAP è costituita ad Assisi (PG) il 14 dicembre 2015.

1.2 Essa ha sede in Via San Martino, 20, ad Assisi (PG). La modifica della sede sociale viene deliberata dall'assemblea straordinaria per comprovate esigenze organizzative.

1.3 Con delibera del Consiglio dei Territori potrà aderire ed affiliarsi ad altre associazioni, Enti ed organismi sia internazionali che nazionali e locali.

1.4 Può istituire uffici distaccati, sedi territoriali, comitati e gruppi tecnici e scientifici, organismi professionali, costituire proprie società di servizio e assumere partecipazioni in società e in organizzazioni ai fini del raggiungimento degli obiettivi associativi.

Art. 2 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, per il venir meno della pluralità dei Soci o per palese e condivisa impossibilità del conseguimento dei principali scopi associativi.

Art. 3 - Scopi

3.1 L'Associazione è un centro di vita democratica, dibattito, scambio culturale, formazione e crescita professionale per gli operatori della categoria delle Guide Ambientali Escursionistiche, altresì denominate Guide Naturalistiche, Guide Naturalistico Ambientali, Guide Ambientali, Guide Escursionistiche e consimili diciture (a seguire, in sigla "GAE").

3.2 L'Associazione si configura come "Ente esponenziale" della categoria ai fini della rappresentanza e tutela sindacale.

3.3 Non ha alcuna finalità lucrativa.

3.4 Nasce in completa indipendenza da ogni gruppo politico, religioso o aziendale e i suoi associati si impegnano a vigilare affinché rimanga la "casa di tutte le Guide Ambientali Escursionistiche Professioniste".

3.5 Cura l'aggiornamento e l'avanzamento tecnico-scientifico anche mediante attività d'informazione e di formazione in grado di favorire il continuo miglioramento culturale e professionale dei propri Soci.

3.6 Promuove politiche attive volte al superamento dell'interinalità, della precarietà occupazionale, dell'incertezza previdenziale che caratterizzano attualmente il lavoro di GAE nel nostro Paese.

3.7 Promuove la realizzazione di piattaforme retributive e contributive condivise con le varie tipologie di operatori di settore che impiegano GAE.

3.8 Promuove la presa di coscienza della responsabilità sociale della GAE.

3.9 Promuove l'adozione di buone pratiche di sviluppo sostenibile tra gli Associati, operando inoltre nel campo della protezione ambientale, specificamente intesa come difesa della possibilità di lavoro degli Associati.

3.10 Difende attivamente gli Associati nei confronti di controparti private o istituzionali, rappresentandone i legittimi interessi nelle sedi deputate alla risoluzione di contenziosi.

3.11 Al fine di meglio orientare l'azione sindacale promuove approfondite analisi periodiche sulla effettiva situazione di lavoro della categoria.

3.12 Promuove la ricerca, lo sviluppo e l'adozione di buone pratiche in ordine alla sicurezza della Guida e dei suoi Clienti durante lo svolgimento delle attività professionali.

3.13 Promuove la prevenzione di infortuni e malattie professionali degli Associati.

3.14 Collabora con le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali e locali per lo studio e l'emanazione di normative, linee guida, buone prassi e documenti di riferimento.

3.15 Promuove una positiva immagine della categoria presso la pubblica opinione, i mass media, e con gli organi decisionali internazionali, comunitari, nazionali e locali.

Art. 4 - Soci

4.1 Il numero dei Soci è illimitato. Possono aderire all'Associazione i cittadini italiani - o di altri Stati, comunitari o extracomunitari, qualora abbiano eletto l'Italia come proprio domicilio professionale, che si trovino nelle condizioni previste dal regolamento di ammissione, operanti, anche in via non esclusiva, nel campo dell'accompagnamento professionale, dell'educazione e dell'interpretariato ambientale quali Guide Ambientali Escursionistiche e diciture assimilabili. Il socio ammesso alla Lagap, ne condivide le finalità istituzionali, il rapporto e il vincolo fiduciario tra i soci, tra soci e organi, accettando di operare con correttezza, lealtà e spirito di collaborazione, nel rispetto consapevole delle norme statutarie, regolamentari, deontologiche, tecniche e delle deliberazioni impartite dagli organi sociali.

4.2. L'adesione alla Lagap di quanti siano stati espulsi da altre associazioni di categoria professionale per motivi di ordine deontologico è sottoposta a parere vincolante del Collegio dei Probiviri che ha facoltà di istruire un procedimento e chiedere al consiglio di rifiutare la candidatura. L'adesione di quanti abbiano ricoperto cariche ed incarichi nazionali in altre associazioni di categoria è soggetta alla preventiva approvazione del Consiglio dei Territori.

4.3 Condizioni, requisiti e modalità per l'adesione all'Associazione sono proposti annualmente Consiglio dei Territori, e deliberati dall'Assemblea entro il mese di novembre, con vigenza dall'anno associativo successivo e ne è data ampia pubblicità sugli organi informativi dell'Associazione. Lagap si riserva di rifiutare la qualifica di socio a persone che, a suo insindacabile giudizio, non presentino requisiti tecnico-culturali minimi adeguati, anche qualora un'agenzia formativa o un ente abbia rilasciato loro attestazioni di Guida Ambientale Escursionistica o diciture assimilabili. Lagap si impegna a tal fine, per verificare il possesso delle precondizioni necessarie all'appartenenza al sindacato, ad organizzare non meno di due sessioni di accertamento all'anno, situate in due diverse regioni italiane.

4.4 La qualifica di Socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, a partecipare alla vita associativa, al diritto elettivo attivo e passivo conformemente alle norme contenute nel presente statuto e nei regolamenti. I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi, al versamento della quota associativa.

4.5 I Soci effettivi che per raggiunti limiti di età o per problemi di salute cessino di svolgere la propria attività professionale possono richiedere al Consiglio dei Territori di partecipare ancora alla vita attiva in qualità di Soci emeriti. L'Assemblea, su richiesta di uno o più dei suoi membri, può altresì nominare Soci onorari persone o soggetti giuridici che, pur non essendo - o non essendo più - Guide Ambientali Escursionistiche, si siano distinti per il contributo dato all'Associazione o alla Categoria delle GAE.

Art. 5 – Rapporto Associativo

5.1 Il rapporto associativo nasce con l'accoglimento della domanda di adesione quale Socio e dura a tempo indeterminato. La domanda è esaminata ed accolta dal Consiglio dei Territori, che può demandare tale funzione a una Segreteria, secondo modalità indicate nel regolamento di cui all'Art. 4.3.

5.2 Il rapporto associativo può essere unilateralmente risolto dal Socio, mediante comunicazione scritta di recesso, inoltrata alla Presidenza con modalità certificate di ricezione; essa produce effetti al momento della ricezione da parte della Presidenza.

5.3 Il rapporto associativo può essere unilateralmente risolto dall'Associazione, in qualunque momento:

5.3.1 qualora il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni adottate dagli organi associativi, e qualora violi il vincolo fiduciario che lo lega all'associazione;

5.3.2 qualora il Socio si renda moroso del versamento del contributo. In tal caso il rapporto associativo, dopo reiterati avvisi da parte della Segreteria, è risolto in via amministrativa dall'Associazione tramite semplice atto di cancellazione dal Libro Soci;

5.3.3 qualora il Socio svolga o tenti di svolgere attività in contrasto con gli interessi dell'Associazione oppure in qualunque modo, arrechi danni gravi, materiali o morali, all'Associazione;

5.3.4 qualora il Socio si renda responsabile di gravi violazioni al codice deontologico.

5.3.5 qualora il Socio abbia perso per la seconda volta la qualifica di Socio, per qualsiasi ragione.

5.4 Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza o esclusione debbono essere comunicate ai Soci dalla Presidenza in forma scritta, con modalità certificate di ricezione. I Soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo e assicurativo annuale versato.

Art. 6 - Quote Associative

I Soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale, nelle misure e secondo i criteri deliberati annualmente dall'Assemblea (vedi Art. 4.3).

Art. 7 - Fondo comune

Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è mai ripartibile tra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Art. 8 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro i tre mesi successivi la chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio dei Territori deve predisporre bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea. Questa deve provvedere all'approvazione entro i trenta giorni successivi.

Art. 9 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli Associati; il Presidente, i Presidi Territoriali, il Consiglio Direttivo, o Consiglio dei Territori; l'Ufficio di Presidenza, il Collegio dei Probiviri, il Centro Studi Formazione, Orientamento, Consulenza Scientifica e Professionale; le Commissioni Tecniche (se istituite); il Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito), la Segreteria, il Coordinatore nazionale.

Art. 10 – Assemblea

10.1. L'Assemblea è costituita dai Soci di cui all'Art. 4, in regola con il pagamento della quota associativa.

10.2 I lavori di Assemblea sono disciplinati dal regolamento di Assemblea, che favorisce la condivisione più ampia di tutti gli Associati anche attraverso l'adozione di forme telematiche di partecipazione, di voto a distanza, di deleghe circostanziate da parte dei Rappresentanti Territoriali di cui ai successivi Art. 13 e 14.

10.3 Compete all'Assemblea ordinaria:

- a) nominare il Presidente, i membri del Centro Studi, i membri del Collegio dei Probiviri;
- b) definire, in concorso con gli altri organi sociali, gli obiettivi generali, le strategie e le priorità dell'azione associativa;
- c) approvare il bilancio consuntivo ed il conto economico di previsione;
- d) ratificare la quota associativa annuale proposta dal Consiglio dei Territori;
- e) rimuovere il Coordinatore nazionale.

10.4 Compete all'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare le modifiche dello Statuto;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 11 – Convocazioni e deliberazioni

11.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie devono essere convocate con avviso scritto, spedito per posta o con mezzo elettronico o diffuso tramite il portale dell'Associazione o pubblicato sui mezzi di comunicazione associativi almeno 21 giorni prima dell'adunanza, indicante gli argomenti all'ordine del giorno. Ogni argomento sul quale sarà richiesto il voto dei partecipanti sarà introdotto in forma riassuntiva da un documento informativo che sarà allegato alla convocazione.

11.2 L'Assemblea ordinaria, da convocare almeno annualmente, è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

11.3 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/5 dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

11.4 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta (50%+1) dei presenti; le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese a maggioranza qualificata (70% + 1) dei presenti.

11.5 Le modalità delle votazioni sono stabilite dal regolamento di Assemblea. Data l'ampia distribuzione dei Soci sul territorio nazionale il voto può anche essere espresso per posta o con i mezzi elettronici appositamente predisposti dall'Associazione; le modalità d'espressione del voto dei Soci, per posta o mezzo elettronico, saranno precisate in occasione della singola convocazione.

11.6 Il Socio, che non vota per posta o con i mezzi elettronici appositamente predisposti dall'Associazione, e che è impossibilitato a partecipare all'Assemblea, può comunque delegare, per iscritto, un altro Socio che può essere latore di tre deleghe; limitatamente al rinnovo delle cariche associative, il Rappresentante Territoriale può, solo in tale particolare circostanza essere latore delle deleghe condizionate di tutti i Soci che rappresenta, intendendosi per "condizionata" la delega vincolata ad esprimere il parere precedentemente espresso in forma scritta dal Socio; in altre parole tale forma di delega è da intendersi alla stregua di una consegna postale certificata.

11.7 I lavori dell'Assemblea sono diretti da un Presidente e verbalizzati da un Segretario, ambedue nominati per voto palese all'inizio dell'Assemblea. Ai verbali dell'Assemblea è data ampia pubblicità presso i Soci.

Art. 12 – il Presidente

12.1 Il Presidente è eletto tra tutti i Soci in regola con l'adesione all'Associazione, che non si trovino nelle condizioni di impedimento di cui al successivo Art. 12.6 e dura in carica 3 anni.

12.2 Le modalità di presentazione delle candidature sono stabilite con apposito Regolamento per l'elezione del Presidente, che comunque deve consentire ad ogni candidato di far conoscere per tempo le proprie intenzioni e programmi a tutti i Soci e ai Soci di far acquisire in tempo utile al Collegio dei Probiviri eventuali osservazioni sulla presunta incompatibilità del candidato. Il regolamento assicura la più ampia partecipazione all'elezione del Presidente, anche attraverso l'adozione di forme telematiche di partecipazione, di voto a distanza, e di deleghe circostanziate da parte dei Rappresentanti Territoriali di cui al precedente art. 11 comma 6.

12.3 Al Presidente spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione nell'ambito degli scopi sociali nonché la legale rappresentanza dell'Associazione stessa. Sceglie tra i Soci il Tesoriere, il Vicepresidente nazionale e il Vicepresidente funzionale ai presidi; sceglie tra i Rappresentanti Territoriali, gli eventuali altri Vicepresidenti funzionali secondo le modalità esposte all'Art.15.1.

12.3.1 La carica di Vicepresidente funzionale ai presidi è incompatibile con la rappresentanza regionale, territoriale e con quella di membro supplente di entrambe le cariche.

12.4 Il Presidente, coadiuvato a livello esecutivo dal Coordinatore nazionale, può formalmente delegare parte delle proprie funzioni anche ai Vice Presidenti, ai Consiglieri o a singoli Soci o a Commissioni di Soci, sulla base dell'organizzazione e dei compiti specifici individuati e assegnati dall'Assemblea o dal Consiglio dei Territori o per propria diretta iniziativa.

12.5 Il Presidente può essere eletto, nella vita, per soli tre mandati triennali di cui non più di due consecutivi. (es: 2 mandati, un mandato di pausa, cui segue l'ultimo mandato). Il mandato restato incompiuto a causa delle dimissioni del Presidente, viene comunque computato come completo. Tutte le cariche associative si intendono espletate su vincolo di mandato triennale.

12.6 Il Socio che si trovi in una o più delle circostanze a seguito elencate, statutariamente ritenute in conflitto con la carica, non può candidarsi a Presidente:

12.6.1 essere consigliere, funzionario o legale rappresentante in altra Associazione di categoria di operatori turistici;

12.6.2 essere amministratore o legale rappresentante di una società che fornisce beni o servizi di qualsiasi genere e per qualsiasi importo all'Associazione;

12.6.3 essere un professionista, o un imprenditore, o un lavoratore dipendente, che curi l'assunzione o l'ingaggio non occasionale di più del 5% dei Soci;

12.6.4 esercitare in modo non occasionale consulenze o incarichi retribuiti per l'Associazione;

12.6.5 essere in una relazione stabile con uno/una dei Consiglieri;

12.6.6 essere stato condannato per delitti non colposi, anche a pena condizionalmente sospesa, ovvero essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi.

12.7 L'accettazione di incarichi di Presidente, Tesoriere, o Vicepresidente nazionale, è ritenuta in conflitto con il diritto di elettorato passivo in formazioni partitiche di ogni livello.

Ulteriori condizioni di conflitto possono essere analizzate ed evidenziate, in via diretta o su richiesta di ognuno dei Soci, dal Collegio dei Probiviri. Ne consegue inoltre che, trovandosi nel corso del proprio mandato il Presidente nazionale in una qualsiasi delle predette condizioni, dovrà convocare d'urgenza il Consiglio dei Territori e ivi rassegnare le dimissioni; il Consiglio ha facoltà di respingerle, indicando al Presidente eventuali soluzioni della situazione di conflitto, qualora egli aderisca alle richieste di soluzione del conflitto proposte. Tesoriere o Vicepresidente trovatisi in condizione di conflitto durante il loro mandato chiederanno al Presidente di convocare d'urgenza il consiglio e, parimenti, ivi rassegneranno le dimissioni, che il Consiglio ha facoltà di respingere, indicando eventuali soluzioni della situazione di conflitto.

13 I Presidi territoriali e Consiglio dei Territori

13.1 I Presidi Territoriali sono il livello di aggregazione di base degli Associati che riconoscono di avere preminenti interessi professionali in un dato territorio. Non rivestono natura giuridica e non hanno autonomia finanziaria. Il loro numero è illimitato.

13.2 I Presidi sono formati da minimo 4 e massimo di 40 associati che si riuniscono in Assemblea - anche con modalità telematiche - non meno di due volte l'anno. Il Presidio è luogo di confronto locale tra Associati, in cui si stimola il dibattito e la presa di posizione su questioni locali e nazionali; ha ampie facoltà di rappresentanza e promozione dell'Associazione e della professione nei Territori e può patrocinare, acquisito il parere positivo del Vicepresidente Funzionale ai Presidi, eventi e manifestazioni.

13.3 Gli associati che si costituiscono in Presidio assumono rappresentanza collettiva a livello nazionale dei propri interessi locali e divengono, insieme, cellula operativa dell'Associazione e di trasmissione dei suoi valori sul proprio territorio.

13.4 Gli associati costituiti in Presidio eleggono i propri rappresentanti territoriali, che divengono, contestualmente alla nomina, membri effettivi del Consiglio dei Territori; essi entrano in carica non appena eletti dai Soci da loro rappresentati, senza bisogno di ratifica alcuna da parte degli altri organi dell'Associazione. Pur apprezzando l'apporto - anche reso in forma onerosa - di tutti al buon andamento dell'Associazione, non possono candidarsi a Rappresentante Territoriale coloro che forniscano direttamente, o che rappresentino legalmente aziende fornitrici di - beni o servizi in misura superiore al 5% del bilancio associativo dell'anno precedente. Quale che sia stata la durata effettiva del loro mandato, i Rappresentanti Territoriali durano in carica dalla loro elezione sino alla scadenza del mandato del Presidente, quando si rinnovano tutte le cariche sociali. Per garantire sempre la massima partecipazione alla vita democratica dell'Associazione, contemporaneamente alla nomina del Rappresentante, l'Assemblea del Presidio elegge anche due membri supplenti. Il rappresentante territoriale può essere eletto, nella vita, per soli cinque mandati, di cui non più di quattro mandati consecutivi.

13.4.1 Il Rappresentante si fa carico di gestire il Presidio Territoriale, organizzarne le riunioni periodiche e le iniziative sul territorio, purché non in contrasto con le finalità e le strategie nazionali dell'Associazione e in stretta comunicazione con gli Organi nazionali dell'Associazione. Qualora in una Regione sussista un unico Presidio Lagap, il rappresentante del Presidio ricopre, in automatico, il ruolo di rappresentante Lagap Regionale.

13.4.1.1 Qualora in una stessa Regione vi siano due o più Presidi, essi procederanno all'elezione di un rappresentante regionale, scelto tra tutti i Soci della Regione. Compito del rappresentante regionale, con

supporto del Vicepresidente funzionale ai Presidi, e in accordo con l'Ufficio di Presidenza, è interagire con enti pubblici o soggetti privati che necessitino di un referente LAGAP su scala regionale; raccordarsi con il Vicepresidente funzionale ai Presidi e monitorare l'attività dei Presidi della sua Regione; ha facoltà di partecipare alle riunioni dei Presidi, mentre è tenuto a parteciparvi se esplicitamente invitato.

Il rappresentante regionale siede nel Consiglio dei Territori con diritto di parola ma non di voto. Il presidente ha facoltà di nominare rappresentanti regionali anche in regioni dove non esistano Presidi.

Qualora l'eletto non sia un rappresentante di presidio, i rappresentanti dei due presidi più numerosi diventano automaticamente i suoi membri supplenti. Qualora l'eletto sia un rappresentante di presidio, i membri supplenti sono necessariamente scelti fra membri di altri presidi, con particolare riguardo alla dimensione e al fatto che non possano appartenere al presidio del rappresentante regionale. Il rappresentante regionale, onde non pregiudicare la continuità del dialogo istituzionale, è eletto una sola volta nel triennio, anche qualora fossero, nel corso del tempo, sorti nuovi Presidi.

13.4.2 Le relazioni interregionali tra presidi e il supporto delle loro attività istituzionali sono affidate alla supervisione e al supporto del Vicepresidente funzionale ai Presidi.

13.5 I Presidi hanno facoltà di deliberare per i propri aderenti, nell'aggregarsi, criteri qualitativi di adesione ulteriori a quelli di minima decisi a livello nazionale per i Soci, in ordine, a titolo esemplificativo, alla formazione di ingresso o ai titoli professionali. Soci che non individuino l'appartenenza ad un particolare territorio come qualificante del proprio operare professionale, ma si riconoscano piuttosto in una pratica, o in una specializzazione, che esercitano in diversi ambiti territoriali, possono dar vita a un Presidio tecnico (es: cammini, snorkeling, escursionismo someggiato ...). E' consentita l'adesione contemporanea a più Presidi territoriali o tecnici, ma il Socio dovrà decidere al momento dell'adesione dove vuole esprimere il suo diritto di voto attivo e passivo. Tale decisione deve essere mantenuta per un intero mandato.

13.5.1 La residenza anagrafica o l'appartenenza a particolari aziende o associazioni non possono mai essere accettati quali requisiti ulteriori per l'appartenenza ad un Presidio.

13.5.2 I Presidi non possono rifiutare l'adesione di associati in regola con il tesseramento annuo e con gli eventuali criteri ulteriori ai requisiti di minima stabiliti alla costituzione del Presidio stesso; possono tuttavia accettare, esclusivamente con voto unanime, l'adesione di associati che non presentino i criteri di cui sopra.

13.6 In caso di inattività, di comportamento in contrasto con i principi e obiettivi dell'Associazione o per difetto di partecipazione ai lavori nazionali, il Rappresentante e i Vice-Rappresentanti di Presidio possono essere sospesi dal Presidente e revocati dal Consiglio dei Territori.

13.7 Ad evitare indebite situazioni di preponderanza di alcuni Rappresentanti su altri, e per favorire la nascita di Presidi sempre più agganciati alla propria natura territoriale, non possono contare, nelle votazioni di tipo ponderale in seno al Consiglio dei Territori, per più del triplo dei voti del presidio nazionale meno numeroso, quale che sia il numero di Soci affiliati raggiunto. (Es: il Presidio meno numeroso in Italia ha 5 soci. Il presidio più numeroso, 40. Il voto ponderale dei 40 soci del presidio più numeroso, in Consiglio varrà 15 punti)

13.8 I lavori della Assemblea di Presidio sono diretti da un Presidente e sinteticamente verbalizzati da un Segretario, ambedue nominati per voto palese all'inizio dell'Assemblea. I verbali sono mandati in copia al Vicepresidente funzionale ai Presidi e al Responsabile Regionale.

14 Il Consiglio dei Territori (Consiglio Direttivo)

14.1 Il Consiglio dei territori è formato dai rappresentanti dei Presidi Territoriali, dal Vicepresidente Nazionale, dal Tesoriere, dai Vicepresidenti Funzionali, dal Presidente del Centro Studi e da ogni ex

presidente, che abbia espletato completamente il suo secondo mandato. Vi siede, con diritto di parola ma non di voto, e obbligo di pronunciamento sulle materie poste in votazione il Coordinatore nazionale. Il numero dei suoi componenti è illimitato. Tra Soci è sempre chiamato "Consiglio del Territori"; può essere usato il termine sostitutivo di "Consiglio Direttivo" o "Consiglio" in quei contesti esterni all'Associazione nel quale il termine proprio potrebbe non essere immediatamente compreso.

14.2 Il Consiglio dei Territori indirizza attraverso la funzione propositiva i lavori dell'Ufficio di Presidenza, delibera l'adesione ad altre associazioni, Enti ed organismi sia internazionali che nazionali e locali, esamina, accogliendole o respingendole, le dimissioni presentate dai consiglieri, dai componenti dell'Ufficio di Presidenza, dai componenti del Centro Studi e delle commissioni, ha facoltà di sciogliere i presidi territoriali, centro studi o commissioni se palesemente inadempienti al proprio incarico, può sottoporre all'attenzione dei Probiviri eventuali situazioni di conflitto, irregolarità, violazioni del codice deontologico da parte di tutti i Soci, ivi compresi coloro che ricoprono cariche associative, indirizza, in concorso con gli altri organi associativi, i lavori del centro studi. Sceglie, in una rosa di candidature, i candidati alla carica di membro del Collegio dei Probiviri da sottoporre al voto assembleare.

14.3 Il Consiglio dei Territori si riunisce privilegiando modalità telematiche di riunione non meno di 4 volte l'anno, su convocazione scritta del Presidente, che dovrà pervenire ai Consiglieri con quindici giorni di anticipo qualora la riunione si svolga in una sede fisica, sette qualora si svolga in modalità telematica. La riunione è preceduta da una richiesta di argomenti da introdurre in O.d.G. In caso di comprovabili ragioni di urgenza, per riunioni di non più di due punti all'O.d.G., tale preavviso può essere ridotto a due giorni lavorativi. In caso di delibere urgenti di natura non strategica (es: patrocini controversi, deferimento urgente di un Socio ai Probiviri) il Consiglio può essere richiesto di votazione in forma telematica, ed esprimerà dunque una delibera consiliare ben formata, anche senza l'indizione di una formale riunione di Consiglio. Tuttavia, qualora non si registri una maggioranza di almeno il 75% dei sostenitori della delibera, il Presidente ha l'obbligo di indire una regolare riunione di Consiglio.

14.4 Il Consiglio dei Territori può essere anche convocato qualora la maggioranza dei consiglieri ne facciano richiesta, con le stesse modalità di cui all'Art.14.3. Tale modalità di convocazione dovrà pervenire dai Consiglieri, per iscritto, con almeno 28 giorni di anticipo.

14.5 I lavori del Consiglio sono diretti da un Presidente e verbalizzati da un Segretario, ambedue nominati per voto palese all'inizio dell'Assemblea. Ai verbali del Consiglio è data ampia pubblicità presso i Soci attraverso l'area riservata del sito web, se il caso, per motivate ragioni di privacy anonimizzando soggetti direttamente citati.

14.6. Per tutte le questioni definite di "natura strategica" da almeno il 70% dei componenti del consiglio, è prevista l'espressione di un voto ponderale, atto a rappresentare adeguatamente la consistenza numerica dei soci.

15 L'Ufficio di Presidenza

15.1 L'Ufficio di Presidenza è costituito da: Presidente, eletto direttamente dai Soci, Vicepresidente nazionale, Tesoriere, e Vicepresidente funzionale ai Presidi, scelti dal Presidente tra tutti i Soci, e da un numero massimo di 6 Vicepresidenti funzionali scelti dal Presidente tra i Rappresentanti Territoriali ovvero i loro membri supplenti che manifestino preventivamente la loro disponibilità. L'Ufficio di Presidenza è

considerato validamente costituito con non meno di un Vicepresidente funzionale, addetto in tal caso ai Presidi.

Il numero dei componenti dell'Ufficio di Presidenza è proposto dal Presidente e approvato dal Consiglio dei Territori. Non possono candidarsi a membro dell'Ufficio di Presidenza coloro che siano nella situazione di conflitto prevista per i Consiglieri Territoriali. Quanto alla designazione di Vicepresidente nazionale e Tesoriere il Presidente dovrà rispettare, nella propria scelta, gli stessi vincoli di incompatibilità che ricorrono per la carica di Presidente. Vicepresidenti funzionali possono essere insediati dal Presidente anche in momenti successivi all'Assemblea elettiva. Partecipa ai lavori dell'Ufficio, con diritto di parola e di voto, il Presidente del Centro Studi, e con diritto di parola, il Coordinatore nazionale.

15.2 Sulla base dei poteri statutari, l'Ufficio di Presidenza provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, tenendo presenti i piani programmatici e i regolamenti deliberati dal Consiglio dei Territori, secondo gli obiettivi approvati dall'Assemblea. Supporta ogni organo dell'Associazione, in caso di bisogno, anche, se necessario, con l'assunzione temporanea di personale esterno.

15.3 In caso d'urgenza, l'Ufficio di Presidenza adotta le decisioni di competenza del medesimo Consiglio dei Territori, salvo ratifica dello stesso in occasione della sua prima riunione successiva; è però fortemente consigliabile che, in tal caso, l'Ufficio di Presidenza chieda ai componenti del Consiglio dei Territori, anche tramite votazioni effettuate con mezzi elettronici, pareri, orientamenti e approvazioni preventive inerenti alle decisioni associative da prendere.

16. - Il Collegio dei Probiviri

16.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non Soci, che non ricoprano cariche associative istituzionali, e rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio dei Territori. È il Consiglio dei Territori uscente a scegliere, in una rosa di candidature, i membri eleggibili alla carica di componente del Collegio e li sottopone alla votazione dell'Assemblea dei Soci.

16.2. I componenti effettivi nominano, tra loro, il Presidente, con libero procedimento.

16.3. Al Collegio dei Probiviri è demandata la decisione arbitrale delle controversie che possano insorgere tra i Soci, tra Soci e i loro Clienti e tra Soci e gli Organi dell'Associazione, per violazione dei doveri associativi e/o legati allo svolgimento dell'attività professionale, secondo le modalità previste dal Codice Deontologico.

16.4. Al Collegio dei Probiviri è demandato il compito di comminare le sanzioni disciplinari secondo l'Art. 5.3 del presente Statuto, per violazioni della lettera e dello spirito che informano regolamenti associativi e statuto, e per l'infrazione delle regole e procedure previste dal Codice Deontologico per lo svolgimento dell'attività professionale. Al Collegio è inoltre demandato il compito di valutare – motu proprio o su richiesta - eventuali situazioni di conflitto di interesse o di ineleggibilità.

16.5. Il Collegio dei Probiviri redige un proprio regolamento di funzionamento, che deve essere tuttavia approvato dall'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice.

16.6 Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti ed inappellabili.

17 il Centro Studi Formazione, Orientamento, Consulenza Scientifica e Professionale

17.1 il Centro Studi Formazione, Orientamento, Consulenza Scientifica e Professionale (per brevità "Centro Studi") è composto da tre a sette componenti che coordinano tutta l'attività di:

- elaborazione e/o validazione delle didattiche rivolte al pubblico, agli aspiranti e ai Soci;

- relazione con università, scuole, enti ed agenzie di formazione e istituzioni formative in genere;
- ricerca sulle condizioni di vita e lavoro delle GAE in Italia e in altri paesi;
- organizzazione degli aggiornamenti professionali per gli associati e di convalida, se ne esistano i requisiti, degli aggiornamenti svolti presso soggetti terzi;
- elaborazione vademecum in materia legale e fiscale atti a facilitare il lavoro dei Soci.

Il Centro Studi, fatte salve esigenze di bilancio, e acquisito il parere favorevole del Consiglio dei Territori, può delegare, del tutto o in parte, le funzioni di segreteria a collaboratori remunerati.

17.2 I suoi componenti sono eletti direttamente dai Soci in un elenco di autocandidature sottoposte dall'approvazione preventiva del Consiglio dei Territori. L'elezione del Centro Studi avviene in occasione del rinnovo delle cariche sociali, ed esso dura in carica un intero mandato; si riunisce non meno di 8 volte l'anno, privilegiando la via telematica. L'incarico tecnico di componente o Presidente del Centro Studi non è soggetto a limite di reiterazione. Non deliberando il Centro Studi alcun impegno di spesa, i suoi membri non sono soggetti ai vincoli previsti per l'elezione dei Consiglieri Territoriali. Il presente statuto non ravvisa incompatibilità di sorta tra le cariche elettive di Consigliere Territoriale, o componente l'Ufficio di Presidenza e componente del Centro Studi. I componenti del Centro Studi non possono tuttavia essere scelti tra dipendenti a tempo indeterminato o legali rappresentanti o direttori di Agenzie o Enti di Formazione.

17.3 Il Centro Studi, pur lavorando anche su mandato del Consiglio dei Territori, ha ampia libertà di definire esso stesso i propri obiettivi e programmi, istituendo gruppi di lavoro, ricerca e sperimentazione, delegando soci e non soci sviluppare specifiche azioni e programmi; agisce tuttavia nel rispetto dei compiti statutariamente affidati, degli obiettivi di bilancio, e non può impegnare risorse economiche senza il previo parere della Tesoreria e approvazione dell'Ufficio di Presidenza.

17.4 Il Centro Studi può essere sciolto dal Consiglio dei Territori per palesi mancanze nel raggiungere gli obiettivi assegnati; in tal caso il Consiglio sceglie i nuovi membri ed affida loro un incarico esplorativo, affidando la loro riconferma o la scelta di adire a nuove elezioni alla prima Assemblea raggiungibile.

18 – Il Coordinatore nazionale

18.1 Il Coordinatore nazionale, su mandato degli organi preposti, coordina tutta l'attività della Segreteria, intervenendo direttamente, o con la propria consulenza, per sciogliere quesiti complessi posti dai Soci o dall'Utenza; coadiuva la Tesoreria nella formulazione del bilancio ed effettuando pagamenti di emolumenti, versamenti di imposte, rimborsi spese; cura ed espone in assemblea la relazione annuale; segue i sinistri, dall'assistenza alla denuncia, da parte dei Socio o dell'Utenza, sino all'eventuale liquidazione; si relaziona con i consulenti legali, assicurativi e commerciali dell'associazione seguendo la relativa contrattualistica; da solo o in concorso con consulenti esterni, cura l'adeguatezza delle procedure di privacy della Lagap, della quale deve essere anche "responsabile privacy" ed estende i testi di gare, assunzioni, o incarichi; collabora con gli organi dell'associazione per la stesura di delibere ben formate, con il Collegio dei Probiviri per l'istruzione delle pratiche, risponde in prima battuta a richieste e lagnanze provenienti dallo Sportello del Cittadino; è responsabile dell'aggiornamento dei contenuti del sito ufficiale, cui, per le parti tecnicamente

meno complesse, attende di persona; collabora con il Centro Studi per quanto attiene alla formazione professionale, tenendo i contatti con enti e agenzie formative.

18.2 Il Coordinatore nazionale è un funzionario remunerato, scelto scelta/o dal consiglio direttivo mediante concorso ad invito, tra Soci e non Soci aventi una comprovata esperienza amministrativa, un elevato livello di competenze informatiche, una vasta conoscenza del mondo delle Guide. Presenta la propria candidatura al consiglio dei territori. Per essere eleggibile, non deve trovarsi nelle condizioni di impedimento e conflitto enunciate agli articoli 12.6.1, 12.6.2, 12.6.3, 12.6.6. Decade per dimissioni, o perché rimosso dall'Assemblea per inadempienza o condotta in contrasto con gli orientamenti dell'Associazione. Il coordinatore nazionale può essere sospeso con effetto immediato da tutte o da una parte delle sue funzioni dal presidente del collegio dei probiviri o, in caso di sua impossibilità, da un membro del collegio a ciò delegato.

19 - L'ufficio di Segreteria nazionale

19.1 La Segreteria nazionale è delegata dal Consiglio dei Territori alla gestione delle iscrizioni degli aspiranti soci, verifica per suo conto l'adeguatezza della loro richiesta di ammissione. Gestisce il protocollo elettronico e risponde alle richieste di informazione dell'utenza, smistandole, ove necessario, agli organi associativi competenti. Gestisce la prima istruttoria dei sinistri, presentandola al Coordinatore nazionale, che dirige l'ufficio. E' responsabile, in concorso con il Coordinatore nazionale, della corretta tenuta della prima nota cassa, e provvede alla registrazione di tutti i versamenti in entrata ed uscita, supportando così l'attività del Tesoriere. Gestisce e categorizza come richiesto anche gli indirizzi mail dei Soci, stante la sua qualifica di "incaricato privacy" in modo da permettere ai diversi organi associativi l'invio di mail a determinati gruppi di Soci. Gestisce i rinnovi e provvede a trasmettere ogni comunicazione dei diversi organi che richieda un invio postale. Provvede, quando richiesta, ad inviare ai Soci tutte le certificazioni di cui facciano motivata richiesta.


19.2 La Segretaria/il Segretario è un funzionario remunerato, scelta/o dal consiglio direttivo mediante concorso ad invito, fra non-Soci che non si trovino nelle condizioni di impedimento e conflitto enunciate agli articoli 12.6.1, 12.6.2, 12.6.3, 12.6.5, 12.6.6. e che abbiano pregressa competenza amministrativa, possibilmente in ambito associativo, e una buona conoscenza del mondo delle Guide ed affronta, in ingresso, un periodo di formazione sugli specifici gestionali usati da Lagap. Decade per dimissioni o perché l'Ufficio di Presidenza ne rileva la comprovata e reiterata inefficienza o inefficacia.

20 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Segretario
Marco Fazio

L.A.G.A.P.
Via San Martino, 20
06081 Assisi (PG)
CF: 94158950546

Il Presidente
Giovanni Pischella

L.A.G.A.P.
Via San Martino, 20
06081 Assisi (PG)
CF: 94158950546